

USO DEI PERMESSI LEGGE 104 PER LAVORATORE DISABILE

GIOVANNI MAGLIARO

Con la sentenza n.20243 del 25 settembre 2020 la Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di beneficio della legge 104 del 1992 a favore dei lavoratori disabili. I permessi di cui possono usufruire tali lavoratori hanno la finalità di consentire al soggetto il pieno recupero fisico e psichico necessario per il suo inserimento nella vita sociale e lavorativa. Un lavoratore disabile, alle dipendenze della Società Mediamarket di Brescia, era stato licenziato per abuso dei permessi ex articolo 33 della legge per aver aumentato i giorni di assenza in concomitanza con le festività e quindi per finalità estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione di invalido. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla Società. La Corte d'Appello ha confermato la decisione affermando che tali lavoratori possono fruire ad ampio spettro dei permessi anche per finalità sganciate da esigenze di cura o di visite mediche. Ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori non rivestendo alcun profilo disciplinare l'utilizzo dei permessi in continuità con i giorni festivi. La Società ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il disabile può fruire dei permessi esclusivamente per cura e assistenza e non per finalità ricreative, senza confusione con esigenze di recupero delle energie psico-fisiche alle quali è preposto l'istituto delle ferie e senza utilizzi devianti dall'esercizio del diritto. La Cassazione ha rigettato il ricorso condannando la Società alle spese del giudizio.



n. 135
9 novembre 2020

Secundo la Cassazione i permessi ex articolo 33, comma 6, della legge n.104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretta alle esigenze di cura..

L'articolo è preordinato a garantire determinati diritti al portatore di handicap grave prevedendo la possibilità di usufruire alternativamente di permessi giornalieri (due ore) o mensili (tre giorni), di scegliere – ove possibile – una sede di lavoro più vicina al domicilio, di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.

La Corte Costituzionale ha sottolineato che l'assistenza del disabile e il soddisfacimento della esigenza di socializzazione costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica. La finalità perseguita dalla legge n.104 del 1992 consiste nella tutela della salute psico-fisica del disabile, che costituisce un diritto fondamentale dell'individuo (art.32 Costituzione) e rientra tra i diritti inviolabili che l'ordinamento riconosce e garantisce all'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità (art.2 Costituzione).

Il diritto di fruire dei permessi si integra nella complessiva ratio della normativa che è quella di garantire alla persona disabile l'assistenza sociale necessaria a ridurre l'impatto della grave disabilità. L'utilizzo dei permessi da parte del lavoratore disabile è finalizzato ad agevolare l'integrazione nella famiglia e nella società. La fruizione dei permessi pertanto non può essere vincolata necessariamente allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo più in generale preordinata all'obiettivo di ristabilire l'equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.

In conclusione non occorre che i permessi ex legge n.104 del 1992 per i lavoratori disabili siano necessariamente collegati a esigenze di cura.